

Trasporti - Tribunale di Novara: per il contratto di autotrasporto va bene anche lo scambio di email

14 Gennaio 2016

ELSA, Eleonora Labbro Francia

Il Tribunale di Novara ha confermato la libertà della forma che può essere utilizzata nello stipulare un contratto, nella specie di autotrasporto di merci per conto terzi, ravvisando nel testo di una email scambiata tra i due contraenti la comune volontà di contrarre un accordo vincolante.

La email conteneva infatti tutti gli elementi essenziali del contratto, vale a dire, in particolare, la natura del servizio, il numero dei mezzi da impiegare, la durata del rapporto e il corrispettivo, mentre lasciava che gli ulteriori elementi dovessero essere previsti in una successiva negoziazione, che doveva poi essere riportata successivamente in un contratto scritto, così come previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 286/2005. Agli elementi contenuti nella email, si deve inoltre aggiungere il comportamento tenuto successivamente dalle parti coinvolte, ovvero il vettore e il committente, che hanno dato esecuzione ai rapporti esattamente negli stessi termini previsti: ciò rappresenta pertanto, a parere del Tribunale, la chiara conferma della volontà delle parti di volersi vincolare a quanto già in precedenza stabilito.

Per questo motivo il committente è stato condannato al pagamento del corrispettivo, in conguaglio rispetto a quanto già pattuito in precedenza per adempiere correttamente al contratto.

(Tribunale di Novara - Sezione Civile, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 907)

Il Tribunale di Novara ha confermato la libertà della forma che può essere utilizzata nello stipulare un contratto, nella specie di autotrasporto di merci per conto terzi, ravvisando nel testo di una email scambiata tra i due contraenti la comune volontà di contrarre un accordo vincolante.

La email conteneva infatti tutti gli elementi essenziali del contratto, vale a dire, in particolare, la natura del servizio, il numero dei mezzi da impiegare, la durata del rapporto e il corrispettivo, mentre lasciava che gli ulteriori elementi dovessero essere previsti in una successiva negoziazione, che doveva poi essere riportata successivamente in un contratto scritto, così come previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 286/2005. Agli elementi contenuti nella email, si deve inoltre aggiungere il comportamento tenuto successivamente dalle parti coinvolte, ovvero il vettore e il committente, che hanno dato esecuzione ai rapporti esattamente negli stessi termini previsti: ciò rappresenta pertanto, a parere del Tribunale, la chiara conferma della volontà delle parti di volersi vincolare a quanto già in precedenza stabilito.

Per questo motivo il committente è stato condannato al pagamento del corrispettivo, in conguaglio rispetto a quanto già pattuito in precedenza per adempiere correttamente al contratto.

(Tribunale di Novara - Sezione Civile, Sentenza 23 ottobre 2015, n. 907)

TAG: trasporti, civile, Diritto della navigazione e dei trasporti

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.